

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BCC FELSINEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sobbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it - Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) ed eventualmente di un terzo (avallante) [nota: l'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento assunto dal cliente (obbligato principale)].

L'effetto cambiario contiene la promessa del sottoscrittore (*emittente*) di pagare una determinata somma ad una determinata scadenza all'ordine di un altro soggetto (*beneficiario*). L'emittente è obbligato cambiario diretto.

Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni in materia. Aliquote ridotte sono previste per le cambiali agrarie e per quelle concernenti particolari operazioni agevolate. L'imposta di bollo è corrisposta apponendo sul modulo cambiario predisposto dall'Amministrazione Finanziaria l'apposito contrassegno telematico.

La banca accetta effetti cambiari a garanzia rilasciati *in bianco*.

In tal caso, all'atto del rilascio, sugli effetti non vengono indicati l'importo e la scadenza. La compilazione di queste parti mancanti verrà eseguita dalla banca sulla base di quanto pattuito con il cliente.

Le cambiali *in bianco* vanno riempite entro tre anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 14 R.D. 14 dicembre 1933, N. 1699. Alla scadenza di tale termine, qualora il finanziamento garantito abbia una durata superiore, la banca può provvedere al rinnovo dell'effetto in funzione del debito residuo a quella data. Le cambiali potranno essere riempite anche prima del decorso dei tre anni, qualora, nei casi previsti, il finanziamento venga revocato con conseguente messa in mora del debitore e degli avallanti.

Le operazioni di credito agrario possono essere effettuate mediante utilizzo di cambiale agraria. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria (art. 43 del Testo Unico Bancario).

Principali rischi (generici e specifici):

in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti, la Banca ha il diritto di avvalorare gli effetti in bianco per l'importo del residuo debito, interessi di mora, spese ed accessori, trasformando detto debito in obbligazione cambiaria, con rinuncia da parte degli obbligati cambiari a qualsiasi eccezione circa l'uso del titolo stesso, riconoscendo alla Banca medesima il diritto di realizzare il credito attraverso la procedura esecutiva prevista dalla legge cambiaria, nei confronti del debitore principale e/o degli eventuali avallanti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

INTERESSI APPLICATI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL GARANTITO (DEBITORE PRINCIPALE)

In caso di inadempimento del garantito (debitore principale), al garante sono applicati interessi nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del garantito.

SPESE DI TRASPARENZA

STAMPA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	POSTA: € 0,94 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
---------------------------------	--------

SPESE DI SERVIZIO

SPESE DI RILASCIO CERTIFICAZIONE SULL'ENTITA' DELL'OBBLIGAZIONE GARANTITA	massimo € 50,00
SPESE E ONERI FISCALI	Sono a carico dell'emittente dell'effetto cambiario le eventuali spese ed oneri fiscali di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in relazione alla garanzia concessa, anche solo in caso d'uso.

SERVIZI VARI - spese e commissioni

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	€ 7,00 Archivio cartaceo in house € 9,00 Archivio cartaceo c/o outsourcer € 3,00 Archivio elettronico
Rifusione spese (ammortamenti, duplicati titoli, solleciti di pagamento, informazioni clientela, referenze bancarie, certificazione interessi...) con comunicazione costo presunto al cliente prima dell'esecuzione del lavoro	Da € 5,00 a € 50000 (per ulteriori approfondimenti e specifiche fare riferimento al foglio informativo degli Incassi e Pagamenti)
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e a carico del cliente
RECUPERO SPESE VIVE	recupero integrale, nella misura effettivamente sostenuta o reclamata da terzi, secondo le vigenti normative

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Oggetto della garanzia:

L'effetto cambiario a garanzia viene rilasciato a favore della Banca, in garanzia del credito dalla stessa vantato e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.

In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, l'effetto cambiario permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al terzo e quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Efficacia della garanzia - il termine di presentazione per il pagamento degli effetti con "scadenza a vista" può essere, se espressamente stabilito, anche superiore o inferiore a quello previsto dalla Legge (un anno dalla data di emissione). Le cambiali "in bianco", entro tre anni dalla data di rilascio verranno riempite ai sensi dell'articolo 14 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1699. Le cambiali potranno essere riempite, anche prima del decorso dei tre anni, qualora nei casi previsti, il finanziamento venga revocato con conseguente messa in mora del debitore e degli avallanti.

Garanzia costituita da un terzo – l'avallante ha diritto di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito del soggetto garantito nei confronti della banca; l'avallante ha l'obbligo di pagare immediatamente, a fronte di semplice richiesta scritta o di presentazione della cambiale per l'incasso, l'importo indicato nella cambiale compilata in ogni sua parte ai sensi del contratto di riempimento, fermo restando ogni altro diritto ed azione della Banca verso il debitore in dipendenza del contratto di finanziamento e verso gli eventuali ulteriori garanti; l'avallante ha inoltre l'obbligo di rispondere, quando vi siano più debitori e/o avallanti, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o

modifica della obbligazione di altri debitori e/o avallanti.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:

BCC FELSINEA
Ufficio Reclami
Via Caduti di Sabbiono n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)
Fax: 051 6037291
e-mail: legale@bccfelsinea.it
pec: legale@pec.bccfelsinea.it

La Banca risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallante	Il soggetto, diverso dall'emittente, che sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Cambiale in bianco	La cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza "a vista"	La cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritira, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Cambiale agraria	Titolo di credito all'ordine, in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata somma a una prefissata scadenza. E' assistita da privilegio legale.
Emittente	Il sottoscrittore dell'effetto cambiario.
Beneficiario	Il soggetto in favore del quale deve essere effettuato il pagamento dell'obbligazione garantita.

